



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Velotti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **235/2013** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████ 6H), con il patrocinio dell'avv. BULDRINI  
LORENZO e dell'avv. ██████████ (C.F. ██████████ 76T43F8390) Viale Cavour, 50 44121  
FERRARA; elettivamente domiciliato in VIA DE POETI N.8 40121 BOLOGNA presso il difensore  
avv. BULDRINI LORENZO

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████ 11296), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ 40125 BOLOGNA presso il difensore  
avv. ██████████

CONVENUTO

██████████ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ██████████ RA, elettivamente  
domiciliato in Viale Cavour, 50 44121 FERRARA presso il difensore avv. ██████████

TERZO CHIAMATO

**CONCLUSIONI**

Per il ██████████ come da rispettive prime memorie ex art. 183, VI  
co.

Per il ██████████: "Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, il Tribunale  
vorrà respingere le domande tutte avanzate da ██████████ in proprio e quale legale rappresentante  
della ditta individuale ██████████, nonché le domande tutte proposte da ██████████  
In via subordinata: esaminata la consulenza tecnica di ufficio in data 14 marzo 2017 del dott. Colonna,  
vorrà il Tribunale accogliere l'ipotesi formulata nell'elaborato al n. 5, tenendo altresì conto del movimento  
di estinzione del conto corrente n. 1337 per €. 52.238,97 (saldo debitore del conto al 12.3.2012) da detrarsi  
dalle somme riconosciute in favore dei precedenti; dovrà essere altresì conteggiato in favore della Banca  
l'importo di €. 169.457,58 quantificato al 15.4.2013 a debito dei signori ██████████li relativamente  
al mutuo fondiario n. 00506600052626153, il tutto come esposto alla pag. 7 della CTU. Conseguentemente  
vorrà il Tribunale respingere l'ipotesi formulata dal CTU con il n. 6, in quanto basata su presupposti  
giuridicamente irricevibili, formulati dalla dott.ssa Bianchi, CTP dei precedenti, e fondati esclusivamente  
sulla mancanza di sottoscrizione da parte di un funzionario della Banca, in n. 11 lettere INDIRIZZATE



DAL [REDACTED] DAL 2003 AL 2009 ALL'ISTITUTO DI CREDITO. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari e con condanna delle controparti alle spese delle due consulenze di ufficio".

### IN FATTO

Con atto di citazione in data 3.1.2013 R. [REDACTED] - premesso di aver intrattenuto rapporti bancari con la Cassa di Risparmio in Bologna fin dal 1977, stipulando un contratto di conto corrente, due conti di anticipo fatture, un finanziamento chirografario e un mutuo ipotecario; che il contratto di conto corrente n. 1337 prevedeva interessi anatocistici in contrasto con il divieto posto dall'art. 1283 c.c.; che nel contratto di conto corrente, nei contratti di conto corrente di anticipo fatture e nelle lettere di apertura di credito non era presente la sottoscrizione della banca, risultando inoltre apocriefe le proprie sottoscrizioni apposte alla pag. 12 del doc. 4, recante modifiche al rapporto di conto corrente; che intendeva revocare il consenso espresso nei documenti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; che nel contratto di mutuo ipotecario erano stati applicati interessi usurari; che sia nel mutuo ipotecario che in quello chirografario erano stati applicati interessi composti in conseguenza del c.d. ammortamento alla francese superiori a quelli dichiarati nei rispettivi contratti; che la ricognizione del debito ritenuto esistente nei confronti della banca, effettuata in data 11.7.2011, non precludeva l'accertamento della nullità parziale dei contratti bancari tra le parti - conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate.

Si costituiva tempestivamente in giudizio [REDACTED] s.p.a. quale procuratrice della Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., contestando integralmente le domande avversarie e spiegando domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 228.147,35, oltre interessi contrattuali e di mora, a titolo di saldo debitore dei contratti di conto corrente e di rate insolute dei mutui indicati in atto di citazione; chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa di [REDACTED], in qualità di fideiussore di [REDACTED], per sentirla condannare al pagamento della medesima somma in solido con l'attore.

Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio [REDACTED], la quale avanzava in via riconvenzionale le medesime domande di [REDACTED], nonché domanda di accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata a favore di [REDACTED] per invalidità dell'obbligazione principale.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. l'attore, con la terza memoria, disconosceva ulteriori quattro sottoscrizioni.

La causa veniva istruita tramite c.t.u. grafologica e c.t.u. contabile e trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 21.4.2016, quindi rimessa in istruttoria per una integrazione della c.t.u. contabile e infine trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 23.3.2017, con assegnazione di termini abbreviati per comparse conclusionali e repliche.

### IN DIRITTO

Va in primo luogo rilevato che l'attore ha disconosciuto le proprie apparenti sottoscrizioni apposte ai seguenti documenti: Doc. 4 (in originale) "proposta di modifica/sostituzione delle norme che regolano il conto corrente di corrispondenza" datato 06.06.2005 con apposte n.2 firme in verifica a nome "[REDACTED]"; Doc. 10 (n originale) "integrazione contrattuale inerente la concessione di apertura di credito sul c/c n. 1337" datato 12.06.2007 con apposta n.1 firma a nome "[REDACTED]", doc. 11 (in originale) "integrazione contrattuale inerente la concessione di apertura di credito sul c/c n. 1337" datato 27.02.2008 con apposta n.1 firma a nome "[REDACTED]", doc. 19 (in copia) "richiesta estinzione del conto corrente n. 9011" datato 17.09.2004 con apposta n. 1 firma a nome "[REDACTED]"; Doc. 20 (in copia) "richiesta estinzione del conto corrente n. 880138k" datato 23.03.2004



con apposta n. 1 firma a nome "██████████", Doc. 21 (in originale) "apertura di credito" datato 23.03.2004 con apposte n. 2 firme a nome "██████████".

Orbene la c.t.u. designata dott. Nicole Ciccolo, all'esito del raffronto con i documenti di comparazione costituiti dal saggio grafico reso da ██████████ all'udienza del 23.7.2015 e dalla sottoscrizione apposta alla procura alle liti rilasciata all'avv. Laura Ciardullo, ha concluso che le firme/signa in verifica a nome "██████████" apposte al Doc. 4 "Proposta di modifica/sostituzione delle norme che regolano il conto corrente di corrispondenza" datato 06.06.2005 non sono riconducibili alla mano di ██████████, ma sono opera di un'altra individualità grafica che ha posto in essere un tentativo grossolano di imitazione a mano libera di un modello di firma/signa autografa; che le firme in verifica a nome "██████████" apposte sui Docc. 10,11,21 sono riconducibili alla mano di ██████████, poiché diretta promanazione della sua natura grafo-motoria; che le firme a nome "██████████" apposte sui Docc. 19 e 20 esaminati in copia fotostatica presentano all'evidenza la medesima natura grafomotoria dello scrivente ██████████. Ha tuttavia affermato che, essendo i suddetti documenti un prodotto fotostatico di presunti originali, non è possibile concludere con un giudizio di certezza tecnica, in quanto la fotocopia è intrinsecamente infedele e manipolabile illimitatamente.

Va a quest'ultimo proposito ricordato che, anche indipendentemente dalle risultanze della consulenza tecnica, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, *"in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verifica ex art. 216 cod. proc. civ."* (Cass., nn. 7267/2014, 9202/2004, 9869/2000, 11739/1999, 10469/1993).

In difetto di verifica, dunque, le scritture disconosciute docc. 19 e 20 rimangono prive di ogni efficacia probatoria e non se ne potrà tenere conto; ugualmente non potrà tenersi conto del doc. 4, avendo la c.t.u. accertato l'apocrifia della sottoscrizione.

Tanto premesso, e passando all'esame dei rapporti bancari oggetto della controversia, il c.t.u. ha verificato che il c/c 1337 presenta un saldo al 1°1.2002 di € 15.756,96 a debito del correntista; sono presenti gli estratti conto, inclusi i riassunti scalari ed i riepiloghi delle competenze, dal 1.1.2002 al 12.3.2012 data in cui il rapporto viene "chiuso" con un movimento di "azzeramento saldo per estinzione" di € 52.328,97 (il saldo debitore del c/c).

Sul conto corrente è presente un affidamento, il cui importo varia nel corso del rapporto da € 11.000,00 fino a € 150.000,00, per chiudersi ad € 8.121,10 in data 12/03/2012. Sono presenti in atti il "Regolamento dei depositi in conto corrente" del 17/7/2005 e le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" del 8/6/1977 (rispettivamente Doc. 8 e 9 fascicolo ██████████) che non riportano valide pattuizioni in merito a quanto interessa ai fini dell'analisi peritale.

E' presente il contratto datato 06/06/2005 in cui vengono pattuiti i tassi di interesse, debitori e creditori, le commissioni di massimo scoperto, ma non la capitalizzazione. Stante la contestazione sulla validità di detta pattuizione contrattuale, lasciando al giudicante ogni valutazione in merito, si è proceduto ad una doppia ipotesi rielaborativa che tenga o meno conto delle previsioni contrattuali ivi contenute.

Il c/c 9011 "anticipo fatture" presenta un saldo al 31/12/2001 di € 118.342,97 a debito del correntista. Sono presenti gli estratti conto, inclusi i riassunti scalari ed i riepiloghi delle competenze (seppur non completi), dal 1°1.2002 al 17.9.2004 data in cui il rapporto viene "chiuso" con un movimento di "azzeramento per estinzione" di € 966,78 (il saldo debitore del c/c) con giroconto (in addebito) sul c/c 1337.

Risulta un contratto, datato 14/2/2001, in cui vengono pattuiti tassi di interessi debitori e commissioni (cms). Non risulta la corretta pattuizione della capitalizzazione degli interessi.

Il c/c 880138 K "anticipo fatture" risulta aperto in data 4.3.2003 (saldo "0"). Sono presenti gli estratti conto dall'apertura del 04/03/2003 al 31/12/2003 data in cui il rapporto presenta un saldo debitore di € 50.808,34 a debito del correntista. Sono del tutto assenti il riepilogo delle competenze trimestrale nonché gli estratti conto scalari. Le competenze di questo rapporto vengono girocontate (pagate) sul c/c 1337.



Risulta un contratto, datato 05/03/2003, in cui vengono correttamente pattuiti tassi di interesse debitore e creditore, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto (la cui effettiva applicazione, stante la mancanza del riepilogo delle competenze, non è rilevabile).

Ciò posto, si osserva che di recente la S.C. ha chiarito quale sia la distribuzione degli oneri probatori nel caso di controversie, analoghe alla presente, nell'ambito delle quali il correntista e la banca abbiano formulato contrapposte domande; ha invero affermato la Corte che *"Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebitamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo"* (Cass. 23229/2004; v. anche Cass. 9099/2012).

Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento (Cass., n. 9201/2015).

Nel caso di specie, alla stregua dei richiamati principi, e risultando in atti soltanto alcuni degli estratti conto relativi ai rapporti bancari oggetto di causa, non appare utilizzabile il criterio del c.d. saldo zero né ai fini della determinazione dell'eventuale credito della banca (vedi Cass., n. 20688/2013), né ai fini dell'individuazione del credito del correntista, dovendo piuttosto procedersi ad individuare, in base alle risultanze degli estratti conto prodotti, gli illegittimi addebiti in concreto operati dalla banca sui conti in questione a titolo di interessi anatocistici e ultralegali e di commissioni non dovute (non appare ravvisabile usurarietà in difetto di valida pattuizione concernente il tasso di interessi).

Orbene, posto che, come sopra osservato, tutti i documenti prodotti debbono essere considerati validi ed efficaci, ad eccezione dei documenti n. 4, 19 e 20, deve ritenersi che, alla stregua della ricostruzione di cui all'ipotesi n. 5 operata dal c.t.u., la banca abbia effettuato addebiti illeciti sui suddetti conti correnti per complessivi € 61.343,04.

Da tale importo non può essere detratto il saldo debitore del c/c 1337 pari a € 52.328,97 al momento dell'estinzione, non avendo la banca fornito la prova del suddetto credito tramite la produzione completa di tutti gli estratti conto fin dall'origine del rapporto.

Passando ai due contratti di mutuo, uno ipotecario e l'altro chirografario, il c.t.u. ha accertato che non sono stati pattuiti interessi usurari.

Con riguardo poi all'asserita violazione delle norme in materia di anatocismo nell'ammortamento "alla francese", è noto che tale sistema prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale. Tale meccanismo non produce tuttavia una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre, alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della



totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata. Ed invero, visto che ad ogni rata corrisponde il pagamento, oltre che degli interessi sul capitale a scadere, anche della quota di debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò consegue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto a quello sulla capitalizzazione.

La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dalla pressochè unanime giurisprudenza di merito: *“Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”* (Trib. Treviso 12 gennaio 2015); *“Nel metodo di ammortamento alla francese gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente (capitale oggetto della rata scaduta) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi”* (Trib. Modena 11.11.2014); *“Il metodo di ammortamento a rate costanti cd. alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo. Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale”* (Trib. Venezia 27.11.2014); *“in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”* (Trib. Siena 17.7.2014); *“In materia di contratto di mutuo, è legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce*



*il rispetto della regola dell'interesse semplice, non producendo interessi anatocistici" (Trib. Milano 5.5.2014), "in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (Trib. Milano, sentenza 28.04.2016, n. 5279).*

Anche la contestazione in questione deve essere pertanto disattesa.

La banca risulta quindi creditrice dell'importo di € 169.457,58 alla data del 15.4.2013 nei confronti di [redacted] relativamente al mutuo fondiario n. 00506600052626153 (al riguardo, l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus rilasciata a favore di [redacted] da [redacted] per invalidità dell'obbligazione principale è infondata, risultando detto contratto di mutuo pienamente valido ed efficace).

Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [redacted] nei confronti della Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., quest'ultima va condannata al pagamento della somma di € 61.343,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a favore dell'attore.

Per altro verso, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [redacted] s.p.a. quale procuratrice della Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. nei confronti di [redacted] e [redacted], questi ultimi vanno condannati in solido al pagamento a favore della banca della somma di € 169.457,58, quantificata al 15.4.2013, relativamente al mutuo fondiario n. 00506600052626153 (in proposito si rileva che nelle conclusioni formulate dalla banca non sono stati richiesti interessi, che non possono pertanto essere riconosciuti d'ufficio).

In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti e le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio vanno poste a carico di [redacted], Cassa di Risparmio in Bologna e [redacted] in misura di un terzo ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta da [redacted] con atto di citazione in data 3.1.2013 nei confronti della Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., con la chiamata in causa di [redacted], condanna la Cassa di Risparmio in Bologna al pagamento a favore dell'attore della somma di € 61.343,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [redacted] s.p.a. quale procuratrice della Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., condanna [redacted] e [redacted] in solido al pagamento a favore della banca della somma di € 169.457,58, quantificata al 15.4.2013, relativamente al mutuo fondiario n. 00506600052626153.

Compensa tra le parti le spese di lite e pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio a carico di [redacted], Cassa di Risparmio in Bologna e [redacted] in misura di un terzo ciascuno.

Bologna, 9 giugno 2017

Il Giudice

Dott. Manuela Velotti



Sentenza n. 1014/2017 pubbl. il 12/06/2017  
RG n. 235/2013  
Repert. n. 2268/2017 del 12/06/2017

